

O.d.G. del 20/05/2011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 4

Deliberazione n°	____/2011	del	20/05/2011
------------------	-----------	-----	------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Oggetto: Festività del 17 Marzo 2011. Ratifica decisione di cui al Comunicato aziendale n° 46 del 16/05/2011.

Ufficio proponente: Area Risorse Umane

ALLEGATI/NOTE:

- 1) **Nota a firma congiunta del Direttore Amministrativo e del Responsabile dell'Area Personale del 06/05/2011 , prot. n° 8495/UP;**
- 2) **Comunicato aziendale n° 46 del 16/05/2011.**

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

Con nota del 2 maggio 2011, registrata al protocollo aziendale, in pari data, al n° 8'007, facendo seguito alla sua precedente nota del 21 marzo 2011, il Segretario aziendale della FILT – CGIL ha reiterato la richiesta di erogazione delle maggiorazioni previste dalla legge nei confronti di quei lavoratori che nella giornata del 17 marzo 2011 hanno prestato regolare attività lavorativa.

In ordine alla festività in questione occorre premettere che la stessa è stata istituita, limitatamente all'anno 2011, in occasione della ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità di Italia, ed il D.L. n° 5 del 22 febbraio 2011, pubblicato nella G.U. n. 44 del 23 febbraio 2011, ne ha disciplinato il relativo al trattamento economico e normativo.

In particolare, il provvedimento in esame ha previsto espressamente che "gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali" previsti per la festività soppressa del 4 novembre per l'anno in corso non trovano applicazione nella predetta data, ma devono transitare sulla predetta festività del 17 marzo, al sol fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private.

Conformemente al contenuto dell'art. 2 del D.L. sopra citato ed alle indicazioni fornite in merito dall'ASSTRA (vedi circolare n° 65/2011), l'Azienda ha emesso il comunicato n° 30 del 15/03/2011 con cui, in una prima fase, in merito al trattamento economico applicabile al proprio personale ha reso note le determinazioni di seguito indicate:

4

- 1) assorbimento di un giorno di permesso spettante ex accordi interconfederali CISPEL del 27 luglio e del 14 novembre 1978 nei confronti dei dipendenti che il 17 marzo non hanno prestato attività lavorativa;
- 2) nessun assorbimento di un giorno di festività soppressa nei confronti dei dipendenti che il 17 marzo hanno invece svolto la prestazione lavorata, anche se in tal caso non ci sarà erogazione di altre indennità (p.es. straordinario festivo, etc....);
- 3) nessun assorbimento di un giorno di congedo per festività nei confronti dei dipendenti assenti per varie causali (ferie, malattia, infortunio, maternità), in quanto prevalente la causa dell'assenza.

Con successiva circolare n° 81/2011 l'ASSTRA è tuttavia intervenuta nuovamente sulla questione e, nel confermare comunque i contenuti delle indicazioni precedentemente fornite, ha rappresentato che, a seguito di una valutazione congiunta, seppur informale, effettuata con le OO.SS. nazionali, nel caso di specie le Aziende associate avrebbero potuto valutare di erogare, ai propri dipendenti che nella giornata del 17 marzo u.s. hanno svolto prestazione lavorativa, una giornata di retribuzione aggiuntiva, senza però l'aggiunta di ulteriori maggiorazioni contrattuali, fermo restando l'assorbimento di una giornata di permesso ex Accordi Interconfederali CISPEL del 27 luglio e del 14 novembre 1978, analogamente a quanto già previsto per i dipendenti che nel giorno in questione non hanno invece lavorato.

Aderendo alle nuove diverse indicazioni fornite dall'ASSTRA, preliminarmente già in occasione dell'incontro sindacale tenutosi il 5 aprile 2011 e, successivamente, con la nota aziendale del 05/04/2011, prot. a.z n° 6'270/UP, è stato reso noto a tutte le OO.SS. che l'Azienda, con le competenze di aprile 2011, avrebbe erogato ai dipendenti che il 17 marzo u.s. avevano lavorato una giornata retributiva aggiuntiva, salvo loro volontà contraria, previo il contestuale assorbimento di un permesso per festività soppressa, ma senza l'aggiunta di ulteriori maggiorazioni contrattuali (20% per festività).

Le predette determinazioni sono state rese note anche al personale con il comunicato aziendale n° 37 del 07/04/2011, a cui si è data piena applicazione, in quanto nessun dipendente che ha prestato attività lavorativa il 17 marzo u.s. ha manifestato volontà contraria in merito.

Come anticipato alle OO.SS. con la nota del 05/04/2011 sopra citata, e al personale con il comunicato n° 37/2011, questa Azienda si è resa comunque disponibile ad adeguarsi tempestivamente alle eventuali diverse modifiche che sarebbero state apportate al decreto in esame in sede di conversione in legge.

Si sottolinea, per completezza, che il D.L. in esame è stato convertito nella Legge n° 47 del 21/04/2011, ma dal testo di conversione emerge che le modifiche di rilievo attengono soltanto all'esplicito riferimento ai settori nei quali i contratti collettivi non identificano uno speciale trattamento per le festività soppressa del 4 novembre ed alle espresse previsioni per il settore del pubblico.

Premesso quanto sopra, visto, tuttavia, il contenuto della rinnovata richiesta del 02/05/2011 presentata dalla FILT- CGIL, sono stati effettuati ulteriori approfondimenti in merito.

In particolare, si è provveduto a contattare telefonicamente un funzionario del Servizio Sindacale dell'ASSTRA, Dott. Iacobucci, il quale ha evidenziato che le indicazioni dell'Associazione restano quelle di non riconoscere alcuna maggiorazione, precisando tuttavia, che non tutte le Aziende del settore si sono uniformate alla suddetta indicazione e citando, tra queste, l'A.T.M. di Milano che ha invece ritenuto di corrispondere al proprio personale che ha lavorato in occasione del 17 marzo 2011 la maggiorazione contrattuale del 20%.

Peraltro, anche le indicazioni fornite dalla stampa specializzata non portano sulla materia ad una interpretazione univoca e si aggiunga che la stessa Confindustria, nell'esaminare il Comunicato stampa del 28/01/2011 del Consiglio dei Ministri, con propria nota emessa in pari data e diretta a tutte le sue Aziende associate, ha precisato che "la giornata del 17 marzo 2011, dal punto di vista giuslavoristico, dovrà essere considerata, ma per il solo anno 2011, alla stessa stregua delle altre festività previste dall'art. 5 della L. n° 260/1949".

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto peraltro dell'elevato rischio per l'Azienda di essere coinvolta in svariati ricorsi giudiziari da parte dei lavoratori interessati, evidenziata, altresì, l'esiguità delle somme di cui trattasi ed al sol fine di evitare l'alea di futuri giudizi, con il rischio di soccombenza e di conseguente condanna alle spese legali, con nota del 06/05/2011, prot. n° 8495/UP, il Direttore Amministrativo e la Responsabile dell'Area Risorse Umane, in diffonimità alle indicazioni fornite da ASSTRA, hanno proposto di corrispondere, in favore dei dipendenti che il 17 marzo 2011 hanno prestato servizio, la maggiorazione contrattuale del 20% prevista per il lavoro festivo sulle ore effettivamente lavorate.

Considerato l'approssimarsi del termine per l'elaborazione delle retribuzioni del corrente mese di maggio, con Comunicato aziendale n° 46 del 16 maggio 2011, è stata autorizzata da parte della Presidenza, l'erogazione dei trattamenti retributivi per la giornata del 17 Marzo con le modalità proposte dal Direttore Amministrativo e dalla Responsabile dell'Area Risorse Umane;

Tanto premesso e considerato si propone:

- di ratificare, alla luce delle argomentazioni addotte nella sopra richiamata proposta formulata dalla struttura aziendale, quanto disposto con il Comunicato aziendale n° 46 del 16 maggio 2011.

Il Responsabile Area Risorse Umane (Dott.ssa Maria Fabiola Menenti) _____

Il Direttore Amministrativo (Dott. Pietro Carallo) _____

Il Direttore Generale (Ing. Giovanni Matichecchia) _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- a voti

DELIBERA

- 1] di ratificare, alla luce delle argomentazioni addotte nella sopra richiamata proposta formulata dalla struttura aziendale, quanto disposto con il Comunicato aziendale n° 46 del 16 maggio 2011, ossia la corresponsione, in favore dei dipendenti

che il 17 marzo 2011 hanno prestato servizio, della maggiorazione contrattuale del 20% prevista per il lavoro festivo sulle ore effettivamente lavorate.


 Prot. az. n° 8195/UP

Taranto, lì 06/05/2011

 Al Sig. Presidente
 Dott. Walter Francesco Poggi
S E D E

 Al Sig. Direttore Generale
 Ing. Giovanni Matichecchia
S E D E
OGGETTO: Trattamento economico della Festività del 17 marzo 2011.

Con nota del 2 maggio 2011, registrata al protocollo aziendale in pari data al n° 8'007, facendo seguito alla sua precedente nota del 21 marzo 2011, il Segretario aziendale della Filt-CGIL ha reiterato la richiesta di erogazione delle maggiorazioni previste dalla legge nei confronti di quei lavoratori che nella giornata del 17 marzo 2011 hanno prestato regolare attività lavorativa.

In ordine alla festività in questione occorre premettere che, come è noto, la stessa è stata istituita, limitatamente all'anno 2011, in occasione della ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità di Italia, ed il D.L. n° 5 del 22 febbraio 2011, pubblicato nella G.U. n. 44 del 23 febbraio 2011, ne ha disciplinato il relativo al trattamento economico e normativo.

In particolare, il provvedimento in esame ha previsto espressamente che "gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali" previsti per la festività soppressa del 4 novembre per l'anno in corso non trovano applicazione nella predetta data, ma devono transitare sulla predetta festività del 17 marzo, al solo fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private.

Conformemente al contenuto dell'art. 2 del D.L. sopra citato ed alle indicazioni fornite in merito dall'ASSTRA (vedi circolare n° 65/2011), l'Azienda ha emesso il comunicato n° 30 del 15/03/2011 con cui, in una prima fase, in merito al trattamento economico applicabile al proprio personale ha reso note le determinazioni di seguito indicate:

- 1) assorbimento di un giorno di permesso spettante ex accordi interconfederali CISPEL del 27 luglio e del 14 novembre 1978 nei confronti dei dipendenti che il 17 marzo non hanno prestato attività lavorativa;
- 2) nessun assorbimento di un giorno di festività soppressa nei confronti dei dipendenti che il 17 marzo hanno invece svolto la prestazione lavorativa, anche se in tal caso non ci sarà erogazione di altre indennità (straordinario festivo, etc.);
- 3) nessun assorbimento di un giorno di congedo per festività nei confronti dei dipendenti assenti per varie causali (ferie, malattia, infortunio, maternità), in quanto prevalente la causa dell'assenza.

Con successiva circolare n° 81/2011 l'ASSTRA è intervenuta nuovamente sulla questione e, nel confermare comunque i contenuti delle indicazioni precedentemente fornite, ha rappresentato che, a seguito di una valutazione congiunta, seppur informale, effettuata con le OO.SS. nazionali, nel caso di specie le Aziende associate avrebbero potuto valutare di erogare, ai propri dipendenti che nella giornata del 17 marzo u.s. hanno svolto prestazione lavorativa, una giornata di retribuzione aggiuntiva, senza però l'aggiunta di ulteriori maggiorazioni contrattuali, fermo restando l'assorbimento di una giornata di permesso ex Accordi Interconfederali CISPEL del 27 lu-

glio e del 14 novembre 1978, analogamente a quanto già previsto per i dipendenti che nel giorno in questione non hanno invece lavorato.

Aderendo alle nuove diverse indicazioni fornite dall'ASSTRA, preliminarmente già in occasione dell'incontro sindacale tenutosi il 5 aprile 2011 e, successivamente, con la nota aziendale del 05/04/2011, prot. aziendale n° 6270/UP, è stato reso noto a tutte le OO.SS. che l'Azienda, con le competenze di aprile 2011, avrebbe erogato ai dipendenti che il 17 marzo u.s. avevano prestato l'attività lavorativa, salvo loro volontà contraria, una giornata retributiva aggiuntiva, previo contestuale assorbimento di un permesso per festività soppressa, ma senza aggiunta di ulteriori maggiorazioni contrattuali (20% per festività).

Le predette determinazioni sono state rese note anche al personale con il comunicato aziendale n° 37 del 07/04/2011, a cui si è data piena applicazione, in quanto nessun dipendente che ha prestato attività lavorativa il 17 marzo u.s. ha manifestato volontà contraria in merito.

Come anticipato alle OO.SS. con la nota del 05/04/2011 sopra citata, e al personale con il comunicato n° 37/2011, questa Azienda si è resa comunque disponibile ad adeguarsi tempestivamente alle eventuali diverse modifiche che fossero state eventualmente apportate al decreto in esame in sede di conversione in legge.

Si sottolinea, per completezza, che il D.L. in esame è stato convertito nella Legge n° 47 del 21/04/2011, che non ha modificato la situazione preesistente, in quanto dal testo di conversione emerge che le sole modifiche apportate attengono all'esplicito riferimento ai settori nei quali i contratti collettivi non identificano uno speciale trattamento per la festività soppressa del 4 novembre, oltre che ad espresse previsioni per il settore pubblico.

Premesso quanto sopra, visto, tuttavia, il contenuto della rinnovata richiesta del 02/05/2011 presentata dalla Filt-CGIL, sono stati effettuati ulteriori approfondimenti in merito.

In particolare, si è provveduto a contattare telefonicamente un funzionario del Servizio Sindacale dell'ASSTRA, Dott. Iacobucci, il quale ha evidenziato che le indicazioni dell'Associazione restano quelle di non riconoscere alcuna maggiorazione, precisando tuttavia, che non tutte le Aziende del settore si sono uniformate alla suddetta indicazione e citando, tra queste, l'A.T.M. di Milano che ha invece ritenuto di corrispondere al proprio personale che ha lavorato in occasione del 17 marzo 2011 la maggiorazione contrattuale del 20%.

Pertanto, anche le indicazioni fornite dalla stampa specializzata non portano sulla materia ad una interpretazione univoca e si aggiunga che la stessa Confindustria, nell'esaminare il Comunicato stampa del 28/01/2011 del Consiglio dei Ministri, con propria nota emessa in pari data e diretta a tutte le sue Aziende associate, ha precisato che *"la giornata del 17 marzo 2011, dal punto di vista giuslavoristico, dovrà essere considerata, ma per il solo anno 2011, alla stessa stregua delle altre festività previste dall'art. 5 della L. n° 260/1949"*.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto peraltro dell'elevato rischio per l'Azienda di essere coinvolta in svariati ricorsi giudiziari da parte dei lavoratori interessati, evidenziata, altresì, l'esiguità delle somme di cui trattasi ed al sol fine di evitare l'alea di futuri giudizi, con il rischio di soccombenza e di conseguente condanna alle spese legali, in diffinità alle indicazioni fornite da ASSTRA, si propone di erogare a favore dei dipendenti che in occasione del 17 marzo 2011 hanno prestato attività lavorativa, la maggiorazione contrattuale del 20% prevista per il lavoro festivo, limitatamente alle ore effettivamente lavorate.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE
(Dott.ssa *Fabiola Menenti*)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. *Pietro Carallo*)



COMUNICATO n° 46 del 16 MAG. 2011

(Trattamento economico festività del 17 marzo 2011 e del 25 aprile 2011)

Con riferimento a quanto in oggetto, si rende noto quanto segue:

FESTIVITÀ DEL 25 APRILE 2011 (festa della Liberazione) coincidente con il Lunedì dell'Angelo

Relativamente alla giornata del 25/04/2011, in occasione della quale si è verificata la coincidenza di due festività (quella della "Liberazione" e del "Lunedì dell'Angelo"), in applicazione di quanto previsto dalla L. n° 90/1954, di modifica della L. n° 260/1949, e della normativa contrattuale vigente, a favore dei dipendenti si porranno in essere i seguenti trattamenti economici:

1) dipendenti che il 25 aprile u.s. non hanno svolto attività lavorativa:

a loro favore sarà contabilizzata una giornata di ferie, in aggiunta al monte ferie annuale;

2) dipendenti che il 25 aprile u.s. hanno regolarmente prestato servizio:

a loro favore sarà contabilizzata una giornata di ferie in aggiunta al monte ferie annuale, mentre le ore lavorate saranno considerate come lavoro festivo e, quindi, retribuite con la maggiorazione contrattuale del 20%.

FESTIVITÀ DEL 17 MARZO 2011 (Festa dell'Unità d'Italia)

Con il comunicato aziendale n° 37 del 7 aprile 2011, nel rendere noto il trattamento economico che avrebbe applicato rispetto alla giornata del 17 marzo, questa Società esprime la piena volontà di adeguarsi ad eventuali diverse indicazioni e/o integrazioni, che fossero eventualmente intervenute in seguito, relativamente al trattamento economico da riconoscere ai lavoratori che il 17 marzo 2011 avevano prestato servizio.

Sulla questione, anche alla luce della richiesta reiterata da una sigla sindacale aziendale di corrispondere la maggiorazione contrattuale a quei dipendenti che in occasione della festività in esame hanno reso attività lavorativa, è stata nuovamente interpellata l'ASSTRA, che ha mantenuto fermo l'indirizzo fornito precedentemente alle proprie Aziende associate di non riconoscere alcuna maggiorazione contrattuale, sottolineando, peraltro, che anche la legge n° 47 del 21/04/2011, di conversione del precitato D.L. n° 5/2001 (che ha disciplinato il trattamento economico e normativo spettante in occasione delle festività del 17 marzo 2011), non ha apportato modifiche in merito.

Verificato, tuttavia, che sulla materia non vi è univocità di interpretazione da parte di associazioni di categoria e stampa specializzata, su proposta congiunta del Direttore Amministrativo e del Responsabile dell'Area Personale, al fine di evitare il coinvolgimento dell'Azienda in un numero elevato di ricorsi per importi in contestazione molto contenuti, con inutile aggravio di spese legali anche in caso di mancata soccombenza, si comunica che con le correnti competenze di maggio questa Società provvederà a corrispondere, in favore dei dipendenti che il 17 marzo 2011 hanno prestato servizio, la maggiorazione contrattuale del 20% prevista per il lavoro festivo sulle ore effettivamente lavorate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • e-mail: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° Iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 5.497.272,00 interamente versato